



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

BANDO DI CONCORSO ANNO 2026 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il Comune di Piove di Sacco indice il presente bando di concorso per l'anno 2026 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati **nell'ambito territoriale del Comune di Piove di Sacco** nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nel bando precedente e non sono attualmente assegnatari, sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

SONO TENUTI, ALTRESI', A PRESENTARE DOMANDA TUTTI GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA TITOLARI DI ASSEGNAZIONI E/O CONTRATTI PROVVISORI.

1) REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 25 L.R. N. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per **un unico ambito territoriale** a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso;
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". E' sempre ammessa la facoltà delle amministrazioni competenti di richiedere ai soggetti di cui al comma 1 di acquisire idonea certificazione comprovante la non titolarità dei diritti di cui alla

presente lettera, mediante la certificazione ISEE o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche e consolari;

- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € 22.990,00;
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato, nonché non averne abusivamente mutato la destinazione d'uso;
- f bis) non aver adibito l'alloggio ad attività illecite di rilevanza penale accertate con sentenza passata in giudicato;
- f ter) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio di edilizia residenziale pubblica e non essere stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo;
- f quater) non essere stati oggetto nei precedenti dieci anni di provvedimenti con i quali è stata accertata l'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- f quinquies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di annullamento sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false riferite ai requisiti di cui al presente articolo, nonché alle condizioni di cui all'art. 28;
- f sexies) non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'art. 32, comma 1, lettere a) e b);
- f septies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere c), g), h), i) e, nel caso di cui alla lettera g), comunque fino a quando tale condizione permanga;

la situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 della l.r. 39/17 e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 7 del regolamento regionale n. 4/2018 e le successive specifiche di cui alla d.g.r. n. 272 del 8/3/2019.

il calcolo dell'ISEE-ERP potrà essere effettuato direttamente dall'interessato accedendo al sito: <https://erp.regione.veneto.it>

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occupa occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente e, qualora si tratti di soggetti di cui al comma 2, se la stabile convivenza, dimostrata nelle forme di legge, abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando.

2) CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (ART. 28 L.R. N. 39/2017).

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi

dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

- a) **situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:**
- indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 punti 5
- indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00 punti da 5 a 1
- b) **presenza di persone anziane di età:**
- compresa fra anni 65 e anni 75 punti da 1 a 3
- oltre i 75 anni punti 3
- c) **presenza di persone con disabilità:**
1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*) punti 3
2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 (*) punti 5
- (*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.*
- d) **genitore solo con figli a carico:**
1. per figli minorenni:
- da 1 a 3 punti da 2 a 5
- oltre i tre figli punti 5
2. per figli maggiorenni:
- da 1 a 3 punti da 1 a 3
- oltre i tre figli punti 3
- e) **nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:**
1. senza figli punti 3
2. con figli minori di età inferiore a quattro anni punti 7
3. con figli minori di età superiore a quattro anni punti 5
- f) **residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto da dieci anni a trenta anni solamente se associato alla presenza di almeno un'altra, e diversa, condizione di bisogno di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4:**
- da dieci a trenta anni punti da 0,3 a 1
- oltre i trenta anni punti 1
- g) **emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza** punti 2
- h) **anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni** punti da 1 a 5

CONDIZIONI OGGETTIVE:

- a) **condizioni abitative improprie dovute a:**
1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora punti 10
2. coabitazione con altro o più nuclei familiari punti 1
3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio punti 2
4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14) punti da 2 a 4
5. alloggio antigienico punti 2
- b) **rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza**

contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate

punti 12

c) **mananza di alloggio da almeno un anno**

punti 14

ULTERIORI CONDIZIONI IN RAPPORTO A PARTICOLARI SITUAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 01/09/2026 (punteggio totale massimo = 8 punti)

a) Nuclei familiari residenti nel Comune di Piove di Sacco che alla data di scadenza del bando abbiano un ISEE in corso di validità non superiore alla soglia di € 10.140,00 prevista per l'accesso all'assegno di inclusione anno 2026.

punti 3

b) Nuclei familiari il cui richiedente sia residente, senza periodi di interruzione, cancellazione o irreperibilità nel Comune di Piove di Sacco alla data di scadenza del bando:

- da 1 a 5 anni
- da 5 anni e un giorno, fino a 10 anni
- da 10 anni e un giorno, fino a 15 anni
- da 15 anni e un giorno, fino a 20 anni
- da oltre 20 anni

punti 1

punti 2

punti 3

punti 4

punti 5

3) MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE.

La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.G.R. n. 1173 del 07/08/2018, è presentata mediante utilizzo della procedura informatica di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

- i richiedenti per la presentazione della domanda dovranno prenotare con congruo anticipo un appuntamento all'Ater di Padova inviando una e-mail al seguente indirizzo bandopiovedisacco@aterpadova.com riportando nell'oggetto "RICHIEDENTE SIG./A (COGNOME E NOME)" e indicando un recapito telefonico, a partire dal giorno **03 NOVEMBRE 2026** allegando obbligatoriamente **in formato PDF leggibile e non parziale:**
 - documento d'identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
 - titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se proveniente da Paesi terzi);
 - ISEE in corso di validità relativo all'anno 2026.

NON SARA' POSSIBILE RICHIEDERE L'APPUNTAMENTO TRAMITE IL SUDDETTO INDIRIZZO E-MAIL NEI DUE GIORNI PRECEDENTI LA SCADENZA DEL BANDO.

L'Ufficio Assegnazioni e Contratti dell'Ater di Padova provvederà a rispondere a mezzo e-mail indicando giorno ed ora dell'appuntamento.

4) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

I richiedenti dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora dell'appuntamento fissato, presso la sede dell'Ater di Padova in Via Raggio di Sole n. 29, presso il quale si procederà all'inserimento della domanda stessa nell'apposito Portale Regionale.

Non è ammessa alcuna altra forma di presentazione della domanda.

La domanda dovrà essere sottoscritta e presentata in originale sulla quale dovrà essere apposta **una marca da bollo da euro 16.00**.

- Prima della compilazione della domanda – che avverrà esclusivamente on-line tramite il Portale Regionale - il richiedente dovrà sottoscrivere una delega all'ATER per autorizzare l'inserimento dei propri dati e documenti necessari;

Il richiedente dovrà allegare alla domanda fotocopia semplice dei seguenti documenti:

- **documento d'identità** in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- **titolo per il soggiorno** in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare (se proveniente da Paesi terzi);
- **ISEE** in corso di validità relativo all'anno 2026;
- **Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:**
 - documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
 - documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
 - documentazione attestante che la dimora è stata procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica, da acquisire dall'ente che ha assegnato la dimora (*)
 - provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
 - verbale di conciliazione giudiziaria (*);
 - ordinanza di sgombero (*)
 - attestazione di mancanza di alloggio rilasciata da organi competenti (*)
 - attestazione collocazione graduatoria definitiva;
 - documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
 - documentazione attestante la condizione di emigrato;
- **I DOCUMENTI CONTRASSEGNA TI CON ASTERISCO (*) NON POSSONO ESSERE RESI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONI AI SENSI DEL DPR 445/2000, tutti gli altri documenti potranno essere redatti sotto forma di autocertificazione.**

A completamento della domanda l'Ufficio rilascerà la ricevuta attestante la presentazione della stessa e comunicherà il numero di protocollo della domanda - da conservare sino alla scadenza della graduatoria – necessario per verificare il proprio punteggio e per le attività conseguenti.

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE CON LE MODALITÀ E NELLE FORME SOPRA INDICATE FINO AL GIORNO 17 DICEMBRE 2026, ORE 12.00, DATA DI CHIUSURA DEL BANDO. LA PRESENTAZIONE OLTRE LA PREDETTA DATA SARÀ CAUSA DI ESCLUSIONE.

5) ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

ATER procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centottanta giorni dalla scadenza del bando.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di inserimento della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita, **tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, indicando il nominativo del richiedente, il numero identificativo della domanda e l'ambito territoriale del bando.**

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera);
da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere);
da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere);
da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere);
da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere);
oltre i 95 mq. per sei o più persone.

Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

7) MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del Regolamento Regionale 10 agosto 2018 n. 4.

8) PUBBLICITA' DEL BANDO.

Il presente Bando è pubblicato sul sito del Comune di Piove di Sacco e dell'Ater di Padova.

9) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, si informa che i dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati presso il Comune di Piove di Sacco e l'Ater di Padova, per le finalità inerenti il procedimento di assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale Pubblica di cui al presente Bando.

10) RIFERIMENTI

Per eventuali informazioni in merito a quanto sopra indicato, i richiedenti potranno telefonare all'ATER di Padova al n. 049/8732983 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

Ufficio Assegnazioni e Contratti dell'Ater di Padova
Indirizzo mail: bandopiovedisacco@aterpadova.com
data 03/11/2026

Firmato digitalmente da: Katia Rauli
Organizzazione: COMUNE DI PIOVE DI SACCO/80009770282
Data: 28/10/2026 09:56:50